ANNO V - N. 14

15 Settembre 1959

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

U.N.C.E.M

IL MONTANARO d' Ital

QUINDICINALE DELL'UNIONE NAZIONALE COMU NTANI

Spett.
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TORINO

DIREZIONE e AMMINISTRAZIONE: Roma, Via R. Cadorna, 22 - Tel. 478.940
Scritti, fotografie, disegni, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Spedizione in abbonamento postale, Gr. II - Un numero L. 25 arretrato L. 40 - ABBONAMENTO ANNUO L. 600 - ESTERO L. 1000.

INSERZIONI: C esclusiva per la Pubblicità; S.P.I.G.A. - Via Santa Maria della Valle, 4 - Milano - Tel. 861.512 - Tariffa: L. 50 a mm. alt. colonna

RIPRESA

Un articolo del Presidente dell'UNCEM

Con l'apertura del Parlamento ai primi di ottobre riprenderà più intensa l'attività politica e legislativa. Numerosi provvedimenti attendono l'esame e l'approvazione delle due Camere e tra questi, alcuni ve ne sono di interesse particolare per le popolazioni e per i territori montani.

L'UNCEM, dopo la breve parentesi estiva dedicata peraltro all'organizzazione ed alla partecipazione di importanti Convegni di carattere nazionale o interregionale indetti in occasione delle feste nazionali della montagna, riprende anch'essa più intensamente il lavoro dei suoi organi direttivi, consultivi e di assistenza tecnica.

Avvierà questa nuova fase di attività la riunione della Giunta Esecutiva, stabilita per il 16 settembre. Seguiranno le sedute delle varie Sezioni della Commissione Tecnico-legislativa in preparazione della riunione autunnale del Consiglio Nazionale.

La partecipazione dei dirigenti dell'Unione al quinto Convegno di Studi amministrativi a Varenna permetterà quest'anno di cogliere il pensiero dei più illustri amministrativisti italiani su argomenti di viva attualità per l'indirizzo amministrativo da noi propugnato in questi anni, specie in tema di consorzi fra Comuni ed in relazione all'esigenza di un maggior coordinamento di funzioni e di attività fra gli uffici statali periferici e fra gli enti locali.

In campo legislativo occorrerà intanto rivolgere ancora l'attenzione a due provvedimenti attesi e di fondamentale importanza anche per i Comuni montani. Intendo parlare della riforma della legge comunale e provinciale, il cui progetto governativo, almeno per le notizie in nostro possesso, dovrebbe essere non lontano dalla sua definitiva formulazione; della legge che reca modifiche al testo unico sulla Finanza locale, già esaminata dalla quinta Commissione del Senato, e in attesa di essere portata in aula.

Bisognerà poi intensificare lo studio e la preparazione delle modifiche da apportarsi al testo della legge 991, che cessando la sua efficacia con il 30 giugno 1962, dovrà essere prorogata e perfezionata in modo da assolvere più efficacemente, nei mezzi, nei fini e nelle procedure, alla sua già collaudata funzione di legge fondamentale per la montagna.

Bisognerà inoltre sollecitare l'approvazione del disegno di legge Togni, interpretativo della legge 959 sui sovracanoni idroelettrici, sul quale l'UNCEM ha espresso da tempo il suo pensiero.

Né si potrà rinviare ulteriormente l'esame della proposta di legge Lucifredi, rivolta a consentire una più facile procedura per l'acquisizione del titolo di proprietà, da parte dei proprietari di fatto di terreni ubicati in zone montane, indispensabile premessa per poter impostare legislativamente il problema della costituzione delle minime unità colturali in montagna.

Anche i corsi d'acqua delle nostre valli attendono provvedimenti specifici, già da noi auspicati in sede parlamentare come al Congresso dell'UNCEM. I ricorrenti fatti alluvionali di questi anni e di questi ultimi mesi, rendono particolarmente urgenti risoluzioni adeguate in questa materia.

Il panorama del nostro impegno si allarga a dismisura ove si considerino le proposte di legge nel settore della scuola specie per quanto si riferisce alla preparazione professionale; nel settore dell'assistenza specie per quanto attiene alla funzione degli E.C.A. e delle condotte sanitarie; nel settore della viabilità specie in relazione all'attuazione della legge 126; nel settore del turismo, dell'artigianato e della piccola industria; degli acquedotti e delle opere igieniche.

Nel settore dell'agricoltura infine, che è pur sempre quello fondamentale per la economia montana, numerosi sono i provvedimenti che ci interessano da vicino e sui quali dovremo dire la nostra parola chiara e documentata. Basti accennare alle leggi sulla zootecnia, al piano verde, alla proposta costituzione della Azienda Nazionale Autonoma Forestale, alle leggi sulla Caccia e pesca, ecc.

Questa rapida e sommaria indicazione di temi offre la visione del multiforme impegno cui Consiglio, Giunta e Commissione Tecnico-legislativa, dovranno adempiere nei prossimi mesi per assicurare una viva presenza della montagna italiana nel laborioso sviluppo delle leggi, e attraverso le leggi, della vita del nostro Paese.

Giovanni Giraudo

UNA PROPOSTA DI LEGGE PER L'A. N. A. F.

Dove va l'autonomia comunale?

I Deputati Simonacci e Fracassi hanno presentato il 15 luglio scorso alla Camera un proposta di legge per la costiuzione di una Azienda Nazionale Autonoma Forestale, A.N.A.F.

Secondo tale proposta il nuovo Ente, dotato di personalità giuridica e gestione autonoma, dovrebbe attuare il maggior possibile potenziamento del patrimonio silvano nazionale attraverso la gestione di tipo privatistico di una superficie boschiva che può superare i 2.150.000 ha. La consistenza patrimoniale iniziale dell'Ente sarebbe formata dai beni dell'attuale Azienda di Stato delle Foreste Demaniali; *esso assumerebbe poi in gestione(sorveglianza, custodia, potenziamento boschivo) anche i beni comunali e quelli degli Enti.*

Per il raggiungimento dei suoi compiti di istituto che sarebbero, oltre a quelli sopra indicati di gestione e di miglioramento silvano, anche quelli di favorire, con interventi massicci a carattere produttivistico, lo sviluppo zootecnico (l'istituzione di razionali complessi pascolivi e di attrezzature per conservazione e trasformazione dei prodotti lattiero-caseari) la valorizzazione e lo sfruttamento di ogni risorsa naturale a scopo sociale, turistico, idroclimatico e industriale, si prevede non siano sufficienti all'Ente i redditi derivanti dai beni patrimoniali che gli verrebbero ceduti dall'Azienda di Stato. Verrebbe, pertanto, istituito un fondo nazionale forestale formato dalla imposizione di un'aliquota di L. 400 per metro cubo di legname da lavoro e di L. 25 per q.le di legna da ardere o carbone vegetale annualmente prodotti in tutto il territorio nazionale.

Oltre ai fini sopra brevemente indicati, l'A.N.A.F. dovrebbe provvedere alla formazione di una classe di tecnici specializzati; fra personale direttivo, tecnico, di sorveglianza, di custodia e d'ordine, dovrebbe avere un organico di 4.000 persone, e dovrebbe essere posta sotto la vigilanza del Ministero delle Partecipazioni Statali.

La proposta di legge è di una tale portata che darà luogo ad accanite discussioni sia sull'opportunità o meno della sua approvazione, sia sulle reali possibilità che l'Azienda avrebbe di raggiungere i suoi compiti nei varii campi dell'economia montana, sia sulla sua strutturazione organica.

Intervenire in una discussione di questo genere, richiederebbe un approfondito esame del problema ed un accurato studio sulla portata dei varii articoli; ci limitiamo pertanto ad alcune considerazioni di carattere generale, suggerite sia dagli stessi Onorevoli presentatori in sede di relazione alla proposta, sia dalla concezione generale che noi abbiamo dell'impostazione e dello sviluppo non solo della politica montana, ma di tutti i provvedimenti che comunque interessano la vita amministrativa dei Comuni e degli Enti.

Nella relazione della proposta si legge: « per i complessi forestali non statali e di proprietà collettiva, segnaliamo che si deve lamentare non tanto la mancanza di norme protettive e di razionale gestione..., quanto la mancanza della loro attuazione pratica, dovuta all'ipertrofia dei compiti della Amministrazione forestale statale ed alla penuria del personale tecnico ».

Gli Onorevoli presentatori riconoscono pertanto che se i beni comunali non sono nelle condizioni di redditività e di assestamento auspicati, non è perché manchino i provvedimenti legislativi. Allora noi ci chiediamo innanzitutto: è necessario fare nuove leggi e creare nuovi Enti, o è invece più conveniente vedere il perché i provvedimenti attuali non trovano soddisfacente applicazione?

Si tratta di imperfezione nelle leggi? Sono per caso gli organismi e le procedure previsti troppo difficili ad attuarsi ed a svolgersi, oppure manca la buona volontà o la preparazione in coloro che dovrebbero applicare i provvedimenti o stimolarne l'applicazione?

Già a piú riprese, su questo giornale, è stata lamentata la mancanza quasi totale dei piani economici dei beni comunali; piú volte è stata auspicata la costituzione delle Aziende speciali per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali dei comuni montani, abbiamo denunciata l'insoddisfacente delimitazione delle zone montane, cioè di quelle unità geografiche economiche e sociali capaci di organizzarsi in Consiglio di Valle o Comunità Montana a cui la legge consente la assunzione del compito di Azienda speciale per la gestione dei beni dei Comunini ricadenti nella zona. Hanno quindi ragione gli Onorevoli presentatori: i provvedimenti di legge esistono, mancano molte volte di attuazione.

Però resta il problema di fondo che già abbiamo adombrato.

Il compito di provvedere ad avviare, come dice la relazione al progetto in esame, « addirittura una nuova economia e realizzare nuove opere e concorrere ad elevare il tenore di vita » nelle zone montane del nostro Paese, deve essere affidato ad un Ente centralizzato, oppure deve essere conservato agli amministratori degli Enti locali e dei loro Consorzi? In altre parole, vogliamo che l'amministrazione dei beni comunali, che rappresenta uno dei principali compiti degli amministratori locali e una delle principali espressioni concrete delle autonomie locali, venga sottratta agli amministratori stessi e affidata ad un Ente centralizzato?

Posto in questi termini, non si tratta più di un problema tecnico, ma di un problema politico; è una questione cioè che va esaminata alla luce di quei principii generali che superano ogni considerazione di ricerca di risultati tecnici immediati, ed investono tutto il concetto di organizzazione amministrativa dello Stato. Per questo motivo, per noi dell'UNCEM la risposta al quesito non può essere dubbia. Per noi non si tratta di esaminare soltanto se una Azienda Nazionale autonoma forestale otterrebbe risultati peggiori o migliori di quelli che potranno ottenere le amministrazioni comunali e le Aziende speciali ed i Consigli di Valle: possiamo anche ammettere che i risultati sarebbero migliori. Ma restiamo convinti che agli Enti locali ed ai Consorzi non possono essere sottratte le funzioni che loro competono in questa materia, anche se essi stentano a trovare la strada giusta e feconda di risultati. Riteniamo che valga la pena di scegliere la strada più lunga e più difficile, e cioè la strada della democrazia, pur di salvare quei principii di decentramento, di autonomia, di competenza amministrativa che soli possono, attraverso inevitabili errori ed inevitabili lungaggini, portare le amministrazioni locali ad essere pari ai compiti naturalmente loro affidati. E' solo su questa strada che, in definitiva, verrà consentita la formazione di quella classe dirigente locale che sarà domani capace di dirigere i già previsti nuovi Organismi decentrati, caratteristici di una moderna e democratica organizzazione dello Stato.

Luigi Pezza

Giunta esecutiva il 16 settembre

Si riunirà a Milano il 16 settembre la Giunta esecutiva dell'UNCEM per deliberare sulla convocazione del Consiglio Nazionale e sul programma di lavoro autunnale con particolare riguardo all'attività della Commissione Tecnico-legislativa ed agli impegni organizzativi.

RUMOR ALLA RADIO TV
PER UNA RIPRESA AGRICOLA

Il Ministro dell'Agricoltura, on. Mariano Rumor, ha svolto, nel corso della TV degli Agricoltori, domenica 30 agosto, l'ultima delle brevi conversazioni del ciclo «Nuova Agricoltura». Ha detto il Ministro: « Cari amici, abbiamo esaminato assieme molti importanti problemi del mondo agricolo; abbiamo visto anche come lo Stato intenda venire incontro al vostro sforzo, sia sul piano tecnico che sul piano finanziario. Ma non è questo il solo campo nel quale il Ministero della Agricoltura si muove per la rinascita e lo sviluppo della economia agricola; c'è anche un altro vasto settore: è quello dei provvedimenti, delle leggi, così necessarie perchè si possa bene lavorare e sveltamente procedere. Una legge, un provvedimento legislativo, è una cosa che impegna tutto lo Stato; essa richiede anche del tempo; deve passare all'esame del Parlamento, dev'essere promulgata dal Presidente della Repubblica.

« In occasione del mio discorso alla Camera dei Deputati, quando venne approvato il bilancio del mio Ministero, annunciai una serie di provvedimenti per l''agricoltura che il Governo intende presentare in avvenire. Essi sono stati studiati per cercare di venire incontro in modo organico ad alcune fondamentali esigenze di sviluppo. Vediamoli assieme. Il primo provvedimento stabilirà un programma per diversi anni, di miglioramenti fondiari volontari ed obbligatori. Si tratta di mettere gli agricoltori in condizioni di produrre meglio e di produrre di più; di dare all'agricoltura strutture economiche e sociali più adeguate alle esigenze del progresso moderno. L'Amministrazione statale aiuterà gli agricoltori volenterosi e preparati, e stimolerà i meno attivi perchè le opere, i lavori, i miglioramenti necessari vengano comunque eseguiti.

« Un secondo provvedimento riguarderà il credito agrario. Voi sapete quanto è importante, nel momento in cui dovete fare dei lavori nella vostra azienda, poter avere un credito poco costoso e non soverchiamente difficile ad ottenersi. In questo settore dobbiamo riordinare un po' la materia, rendere efficiente questo strumento così utile e necessario alla trasformazione della nostra economia agricola.

« Un terzo provvedimento di legge riguarderà un programma di sviluppo zootecnico. Voi sapete anche, ne abbiamo parlato le volte scorse, che dobbiamo diminuire alcune colture come quella del grano e svilupparne delle altre; tra queste le colture legate alla zootecnia dovranno avere sempre un posto maggiore. Di qui la necessità di una legge che preveda tutti gli aiuti possibili a questo ramo delle vostre attività.

« Il quarto provvedimento riguarda la proprietà contadina. Abbiamo avuto un grande, vasto processo, negli ultimi tempi, di sviluppo della proprietà contadina. E' un processo che dobbiamo facilitare per arrivare a un ceto di operatori agricoli indipendenti e capaci di dare tutta la propria attività alla agricoltura mediante aziende sane ed efficienti.

« Il quinto provvedimento riguarda noi e voi. Infatti siete voi che ne sentirete i benefici diretti. Vogliamo infatti potenziare gli organi tecnici del Ministero; avere più tecnici che siano a vostra disposizione per consigliarvi, per aiutarvi, per aggiornarvi.

« Come vedete, è un complesso organico di provvedimenti, di leggi, che assieme agli investimenti di cui abbiamo già parlato nelle precedenti trasmissioni, rappresentano un vero programma per risolvere i problemi più urgenti.

Il Credito Turistico nell'Appennino Tosco-Emiliano

Si è tenuto recentemente a Guiglia un convegno sul problema della valorizzazione turistica dell'Appennino Tosco-Emiliano. In una zona come quella appenninica, caratterizzata dalla progressiva diminuzione dei redditi agricoli, lo sviluppo del turismo costituisce una delle iniziative più idonee a risollevarne l'economia. Questo è uno degli scopi che persegue l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino Tosco-Emiliano, a cui aderiscono le Casse di Risparmio dell'Emilia, le Banche Popolari, le Banche ordinarie di credito, le Camere di Commercio, gli Enti per il Turismo ed i Consorzi di Bonifica Montana.

L'Istituto, come sua prima iniziativa, ha creato il « piccolo credito turistico », tramite il quale ha concesso, in due anni di attività, 1.740 prestiti per circa 800 milioni di lire, finanziando lavori per oltre 1 miliardo e 400 milioni, permettendo di migliorare 165 locali pubblici (bar, trattorie, negozi, ecc.) e ben 1.324 abitazioni private. Con procedura estremamente semplice e rapida, il montanaro riceve un prestito di mezzo milione di lire, che deve utilizzare per migliorare il locale pubblico o la sua abitazione, restituendo la somma in cinque anni, con l'interesse del 3,50%, senza altra spesa od onere.

CON UNA RELAZIONE DEI SENATORI CENINI E OLIVA

Il disegno di legge sulla finanza locale

Nella sessione autunnale, il Parlamento discuterà su relazione dei Senatori Cenini e Oliva, il disegno di Legge sulla riforma della Finanza Locale già approvato dalla 5ª Commissione del Senato e il cui testo, qui di seguito, integralmente pubblichiamo dato l'eccezionale interesse dell'argomento.

Art. 1 — A decorrere dal 1 luglio 1959, sono trasferite a carico dello Stato:

a) le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincentdi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;

b) le spese sostenute dalle Provincie per i locali degli uffici di Prefettura, per l'alloggio dei Prefetti, per i locali degli uffici provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di Pubblica Sicurezza e degli uffici distaccati di Pubblica Sicurezza istituiti nei Comuni già sedi di sottoprefettura.

Art. 2 — A decorrere dal 1° luglio 1960, sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda:

a) l'accasamento dei Vigili del fuoco;

b) gli Uffici di leva;

c) gli Archivi di Stato.

Art. 3 — Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti articoli 1 lettere b) e 2 siano alogati in locali o stabili presi in affitto dalle Provincie, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettivamente previste ai precedenti articoli 1 e 2. Nel caso invece di locali o stabili di proprietà delle Provincie, lo Stato corrisponde alle stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto.

Art. 4 — La fornitura dei locali per gli uffici del Medico provinciale e del Veterinaio provinciale è a carico delle Provincie. Nulla è innovato per quanto riguarda le altre prestazioni a cui le Provincie sono obbligate dalle leggi vigenti nei confronti del Medico provinciale e del Veterinaio provinciale.

Art. 5 — A decorrere dal 1° gennaio 1960 sono a carico dello Stato le medaglie di presenza e le indennità di trasferta per i membri della Giunta Provinciale amministrativa, in tutte le sue sezioni e sedi, nonchè del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficienza pubblica.

Art. 6 — Con inizio dal 1° luglio 1959 lo Stato contribuisce con gli stanziamenti di cui ai commi seguenti alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, escluse quelle relative alla costruzione degli edifici scolastici per le quali si applicano le disposizioni di legge sulla particoare materia.

Il contributo dello Stato è fissato agli effetti del precedente comma:

per l'esercizio 1959-60 in lire 8 miliardi a favore dei Comuni e in lire 2 miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1960-61 in lire 16 miliardi a favore dei Comuni e di lire 4 miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1961-62 in lire 24 miliardi a favore dei Comuni e in lire 6 miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1962-63 in lire 32 miliardi a favore dei Comuni e in lire 8 miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1963-64 in lire 40 miliardi a favore dei Comuni e in lire 10 miliardi a favore delle Provincie.

Per gli esercizi successivilo ammontare del contributo dello Stato sarà determinato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in misura non inferiore a quella prevista dal comma precedente per l'esercizio 1963-1964.

I contributi previsti dai commi precedenti sono ripartiti:

a) tra i Comuni, per metà in proporzione del numero degli alunni iscritti alle scuole statali elementari e medie esistenti nel territorio di ciascun Comune ed ai servizi siano tenuti a provvedere i Comuni; per metà in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune in età compresa tra il sesto ed il quattordicesimo anno;

b) tra le Provincie, per tre quarti in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali dell'ordine medio esistenti nel territorio di ciascuna provincia ed ai cui servizi siano tenute a provvedere le Provincie; per un quarto in proporzione della popolazione residente in ciascuna Provincia.

Per il prima quinquennio di applicazione della presente legge, nella ripartizione dei fondi previsti dal comma secondo del presente articolo si fa riferimento:

1) per quanto riguarda gli alunni, al numero degli iscritti alle scuole statali alla data del 31 dicembre 1958, in base agli accertamenti del Ministero della pubblica istruzione;

2) per quanto riguarda la popolazione, ai dati del censimento ufficiale 1951 pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

A partire dal 1° luglio 1954 la ripartizione dei fondi di cui sopra verrà fatta:

1) per quanto riguarda gli alunni, con riferimento al numero degli iscritti accertato dal Ministero della pubblica istruzione di triennio in triennio, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'inizio di ogni triennio, a cominciare dal 31 dicembre 1963;

2) per quanto riguarda la popolazione, con riferimento ai dell'ultimo censimento ufficiale pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 7 — Per ciascun esercizio il Ministro dei tesoro, di concerto con quelli dell'interno e della pubblica istruzione, provvede con suo decreto ad assegnare ai Comuni ed alle Provincie i contributi spettanti a ciascun Ente a norma dell'articolo 5.

Gli apporti relativi sono iscritti nei bilanci di previsione dei Comuni e delle Provincie, a partire dall'esercizio 1960. In apposito allegato ai bilanci stessi si dovrà essere specificato l'impiego del contributo statale in spese all'istruzione pubblica.

Il pagamento dei contributi è eseguito entro il mese di gennaio di ciascun anno, a cominciare dal 1960. Sull'importo degli stessi lo Stato non può disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei Comuni e delle Provincie se non per rettifica di errori inerenti alla ripartizione dei contribuiti medesimi.

I contributi spettanti

Art. 8 — A decorrere dallo esercizio 1960-61 lo Stato corrisponderà alle Provincie, per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificata tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, un contributo annuo di lire 400 mila a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria.

L'ammontare dei contributi dovuti per detto titolo a ciascuna Provincia sarà determinato entro il 31 dicembre di ogni esercizio con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, in proporzione al chilometraggio delle strade già comunali, o di bonifica, che risulteranno classificate tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge citata, con provvedimenti emanati entro il 30 giugno dello esercizio precedente. Dal computo della percorrenza ammissibile a contributo verrà detratta quella delle strade già classificate provinciali anteriormente alla entrata in vigore della legge citata, e che successivamente siano state assunte in diretta e totale manutenzione da parte dell'Azienda autonoma strade statali a seguito di nuova classificazione disposta entro il 30 giugno dello esercizio precedente.

Il pagamento dei contributi alle singole Provincie verrà eseguito in due rate uguali, rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascun esercizio.

Art. 9 — E' stabilito al 30 giugno 1946 il termine entro il quale il Ministro dei lavori pubblici procederà, nei modi previsti dall'articolo 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, alla classificazione fra e strade provinciali delle strade attualmente comunali che risultino comprese nei piani formati, per ciascuna Provincia, ai sensi dell'articolo 16 della legge citata e comprendente le strade aventi i requisiti di strade provinciali.

Per ognuno degli esercizi 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1063-64 il Ministro dei lavori pubblici provvederà alla classificazione di nuove strade provinciali per una percorrenza pari, in ciascuna Provincia, alla quarta parte del chilometraggio totale delle strade comunali comprese in ognuno dei piani di cui all'articolo 16 della citata legge, computandosi sul primo esercizio la percorrenza delle strade anticipatamente classificate tra le provinciali ai sensi dell'articolo 17 di detta legge.

In deroga a quanto stabilito con l'articolo 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i provvedimenti di classificazione di nuove strade provinciali hanno eefftto dal 1° luglio successivo alla data di emanazione del decreto di classificazione.

Art. 10 — Sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione i lavori che verranno eseguiti dalle Provincie in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la sistemazione delle strade comunali e provinciali comprese nei piani previsti dall'articolo 16 della legge predetta.

Art. 11 — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1° gennaio 1959, i mutui concessi ai Comuni e alle Provincie per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso.

Restano fermi il saggio di interesse e tutte le altre condizioni della concessione originaria.

Art. 12 — L'onere per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni non capoluogo di Provincia per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso, è assunto dallo Stato.

La validità delle delegazioni rilasciate dai Comuni anzidetti a garanzia dei mutui di cui al primo comma cesserà con l'emissione del decreto con cui il Ministro del tesoro assumerà l'onere di cui al comma stesso.

Art. 13 — Con effetto dal 1° gennaio 1960, la facoltà ai Comuni ed alle Provincie di sovrimporre sui redditi dei terreni e dei fabbricati, di cui all'articolo 254 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è esercitata con l'osservanza dei seguenti limiti:

a) fino a lire 30 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, numero 356, per la sovrimposta sui redditi dei terreni;

b) fino a lire 9 per i Comuni ed a lire 11 per le Provincie per ogni 100 lire di reddito imponibile, per la sovrimposta sui redditi dei fabbricati.

Art. 14 — Con effetto dal 1° gennaio 1960, l'addizionale sui redditi agrari a favore dei Comuni e delle Provincie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è elevato fino al massimo di lire 20 per ogni 100 lire di reddito imponibile, rivalutato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Art. 15 — Con decorrenza dal 1° gennaio 1960, gli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo:

«I Comuni e le Provincie possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo.

Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purché contemporaneamente:

a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, eccezione fatta per le prestazioni d'opera, con le rispettive aliquote massime;

b) per i Comuni, vengono applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famigia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C/1), per ogni cento lire d'imponibile;

c) per le Provincie, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B) ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C/1).

A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera b) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro i limite delle aliquote massime ».

Art. 16 — Con decorrenza dal 1° gennaio 1960, le aliquote dell'addizionale sui redditi agrari deliberate dai Comuni e dalle Provincie sono ridotte del 50 per cento nei confronti dei coltivatori diretti.

Si intendono compresi nella categoria alla quale è applicabile il beneficio di cui a precedente comma, i proprietari, mezzadri, coloni e compartecipanti, che direttamente e abitualmente siano addetti alla manuale coltivazione dei fondi, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949, sia superiore al 60 per cento di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi in proprietà o di essi comunque posseduti o condotti e delle relative scorte e sempre che i componenti della famiglia considerati agli effetti del computo della forza lavorativa siano effettivamente dediti al lavoro manuale dei campi.

Art. 17 — Le Provincie, nell'applicazione della sovrimposta sul reddito dei terreni e relative eventuali eccedenze, hanno facoltà di disporre, nei confronti dei terreni esenti dall'imposta sul reddito dominicale ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle eggi sulle imposte dirette approvato con decreto de Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645, aliquote inferiori a quelle applicate per gli altri terreni.

Tale facoltà può essere esercitata fino ad una riduzione massima del 50 per cento, con deliberazione distinta per i terreni di ciascun Comune della Provincia.

Art. 18 — L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali.

Nella determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175, e successive modificazioni, è data facoltà ai Comuni di applicare coefficienti di riduzione fino ad un massimo del 50 per cento, per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in relazione alla parte di reddito riguardante il lavoro manuale, con possibilità di graduazione del beneficio in ragione inversa all'ammontare del reddito e di fissare limiti oltre i quali è escluso detto beneficio.

Art. 19 — Con effetto dal 1° gennaio 1960, l'attribuzione ai Comuni ed alle Provincie delle quote di partecipazione all'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è subordinata all'applicazione, anche con aliquote inferiori al limite massimo:

a) per i Comuni, dell'imposta di famiglia, delle imposte sui consumi, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale sui redditi agrari, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

b) per le Provincie, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale sui redditi agrari, dell'addizionale provinciale all imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Pareggio dei bilanci

Art. 20 — Con effetto dal 1° gennaio 1960, gli articoli 299 906, 324, 316, 317, 320, 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo dificazioni, sono modificati co-1934, n. 383, e successive mome segue:

L'ultimo comma dell'articolo 299 è così sostituito:

« Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di una qualsiasi eccedenza sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari e di una eccedenza superiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull'aliquota massima della sovraimposta fondiaria sui redditi dei terreni, l'approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita a Giunta provinciale amministrativa ».

Il quinto comma dell'articolo 306 è così sostituito:

« Spetta, altresì, alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare, in caso di accertate necessità, l'applicazione di eccedenze fino a lire 20 e lire 5, rispettivamente, sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni e dell'addizionale sui redditi agrari, per i Comuni, e di eccedenze fino a lire 10 sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, per le Provincie ».

L'articolo 314 è così sostituito:

« I Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni e della addizionale sui redditi agrari, possono essere autorizzati a mantenere ed inscrivere nei loro bilanci, spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizzano le eccedenze, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per la sanità e igiene, l'istruzione, l'assistenza e la beneficienza, l'agricoltura, i servizi postali, telegrafici e telefonici.

« Le spese facoltative di cui al primo comma devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare in alcun modo il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.

La detta percentuale può essere elevata fino al 25 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia, riconosciuti dall'Autorità scolastica, all'Opera nazionale maternità e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da opere pie o altri enti pubblici ».

Il primo comma dell'articolo 317 è così sostituito:

« Per provveder alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, è iscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime non possono fare prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio ».

Il secondo comma dell'articolo 320 è così sostituito:

« Qualora trattasi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente, per le Provincie che applicano eccedenze, rispettivamente, superiori a lire 10 sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni ed in qualsiasi misura sulle aliquote massime dell'addizionale sui redditi agrari, sono deferite alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa ».

L'articolo 332 è così modificato:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante la applicazione di una eccedenza di lire 20 per ogni 100 lire di reddito imponibile per la sovrimposta sui terreni e di lire 5 per ogni 100 lire per l'addizionale sui redditi agrari, sulle aliquote massime di tutte le imposte e tasse non afferenti ai servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia, quella sul bestiame e sull'industria, i commerci, le arti e le professioni e la sovrimposta sui fabbricati, nonché l'aumento delle tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, numero 703 ».

Il comma quinto è sostituito dal seguente:

« Può infine, in casi eccezionali, nella misura indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, autorizzare aumenti di imposte, tasse e contributi, fino al limite del 100 per cento delle tariffe massime esclusa sempre l'imposta di famiglia, quella sul bestiame e sull'industria, i commerci, le arti e le professioni e la sovrimposta sui fabbricati e fermi i limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 ugio 1952, numero 703, per le imposte di consumo, nonché ulteriori eccedenze sulle sovrimposte fondiarie fino ad un massimo di lire 30 e di lire 10 sulle aliquote massime per ogni 100 lire di reddito imponibile, rispettivamente, per la sovrimposta sui terreni e per l'addizionale sui redditi agrari ».

L'articolo 336 è così sostituito:

« Le Provincie che, nonostante l'applicazione di eccedenze fino a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui terreni, non conseguono il pareggio economico, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi, indispensabili per il pareggio del bilancio stesso, non oltre i seguenti limiti: fino a lire di reddito imponibile sulle lire20 e lire 10 per ogni 100 aliquote massime, rispettivamente, per la sovrimposta sui terreni e per l'addizionale sui redditi agrari; fino al 100 per cento delle aliquote e tariffe massime delle altre imposte e tasse, esclusa l'applicazione di eccedenze alle aliquote massime per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ».

Art. 21 — A decorre dal 1° gennaio successivo alla pubblicazione della presente legge,

IL MONTANARO d' Italia

Acqua: infelicità e ricchezza delle quattordici valli di Cuneo

In mancanza della manna del turismo, i contadini, sinistrati dagli straripamenti, devono centuplicare il loro lavoro che dà magri frutti

Poche ore di macchina sono sufficienti per allontanarci dalla canicola, che spietata imperversa sulla Costa Azzurra: eccoci, come nelle precedenti estati, sulla terra muschiosa e fresca delle quattordici valli di Cuneo, fra le placide mucche e i silenziosi montanari, su uno sconfinato tappeto di pascoli.

Quest'anno la nostra scelta è andata alla Valle Maira che dalla città di Giolitti, la civettuola e serena Dronero, va su per aspre gole e una strada nazionale fatta costruire troppo frettolosamente da « Palamidone » a fini elettorali, e infatti si contorce continuamente fino a Prazzo, ad Acceglio, al lago di Saretto e più in alto ancora ove sorge il fiume che le dà il nome. Fiume che nasce magrolino e bonaccione e attraverso i primi paesi alpini da torrentello senza pretese, e tale, pur ingrossato dagli innumerevoli affluenti, rimane nei mesi caldi. Ma con il sopraggiungere dell'autunno, questa dolcissima natura, che tanta pace dà agli spiriti inquieti, diventa cattiva: le acque, abbondanti, minacciose, impetuose spuntano d'ogni parte delle creste selvose e dei fianchi delle montagne e per sentieri vecchi e nuovi si riversano nella valle con rumore infernale. Peggio ancora in primavera.

Le acque, ricchezza e infelicità del Piemonte! Le acque, che rendono ubertosa la terra e la schiantano proditoriamente. Le acque, che mi han fatto amare il Piemonte per la legge dei contrasti, essendo io nato e cresciuto nella siccità. Le acque, che qui non servono soltanto per fertilizzare la terra, ma anche per alimentare possenti centrali elettriche e industrie, e ci son acque minerali rinomatissime come le radioattive delle terme di Lurisia, scoperte da Eva Curie, e le sulfuree a non so quanti gradi di calore dell'alto Valdieri e di Vinadio. Son numerose e diverse le sorgenti delle più salutari acque al punto che un ardito progetto è stato approvato e messo in cantiere, quello di una « Cuneo-Terme », che non avrà nulla da invidiare a Montecatini per ampiezza di superficie, per impianti e stabilimenti come per varietà d'acque. Le acque, che sono alla base della prosperità e della buona fama di Cuneo, non si lascian, però, arginare e incanalare sempre, ed ecco che alcuni anni or sono, i fiumi di tre fra le più belle valli del Cuneese, e precisamente della Varaita, della Maira e della Stura, sono impazziti insieme in un sol tempo ed han provocato al loro vorticoso passaggio le più grandi catastrofi, portando via prati, strade, ponti, case, uomini e bestie, arrecando miliardi e miliardi di danni.

La gente della Varaita e della Stura ne ha forse risentito meno gli effetti, ma i montanari della Maira (la Magra) hanno accusato apertamente il colpo, e per ricuperare il terreno perduto (è il caso di dirlo) si son dovuti rimettere con centuplicata lena al lavoro. Per quanto sia bella e popolata di pini e di abeti, il turismo è assente dalla valle Maira per mancanza di alberghi; unica risorsa è quindi la terra, e la pastorizia. (I vitelli della Maira hanno vinto il primo premio per la terza volta consecutiva a Milano. Il nobile Savio, storico del luogo, ricorda che nella valle « crescono asparagi d'una grossezza straordinaria »).

Le alluvioni hanno aggravato le condizioni degli abitanti della valle, a partire dalla verde e ridente Acceglio, che ora dà la impressione e la immagine di uno sconvolgimento tellurico. Là ove erano le cascine, i pascoli, i ponti, le strade asfaltate, le passeggiate alberate lungo il fiume non son che rovine e rottami e sassi e terriccio, in un grigiore desolante, ed è così scendendo, per chilometri e chilometri, fino alla pianura, fino alle porte di Dronero, fino alle porte di Cuneo.

Dove sono le isolette pittoresche che sorgevano sul letto asciutto del fiume lungo tutto il percorso? Portate via dalle acque, inesorabilmente! Un senso di scoraggiamento ci prende alla vista di tanto squallore; i lavori di ricostruzione sembrano lenti eppure procedono, mentre sorgono da un punto all'altro della valle sinistrata i cantieri; e non possiamo fare a meno di esternare un certo pessimismo al nostro vicino di tavola, nella sala da pranzo, che non è altro che il presidente dell'« Unione nazionale dei comuni e degli enti montani », senatore Giraudo.

Esperto della politica della montagna, che ha avuto i suoi pionieri a Cuneo e che oggi in seno all'Unione raccoglie oltre tremila comuni montani con una popolazione che supera gli otto milioni di abitanti, egli dissipa con cifre e provvedimenti alla mano i nostri timori. Il fatto, per esempio, che grazie alla legge detta della montagna del luglio 1952 e ad altre leggi in vigore complessivamente il Governo ha elargito 330 miliardi circa alle zone della montagna italiana ci riconforta. Il senatore Giraudo è, anzi convinto che la riforma amministrativa di tutto il paese possa discendere dai monti, in virtù del rinnovamento delle strutture che attraverso la formula dei Consigli di Valle, si va operando. Egli giustifica la povertà della montagna cuneese, che oggi si può dire alla avanguardia della vitalità alpina, non per colpa delle nuove generazioni di montanari ma per l'abbandono secolare in cui la montagna fu lasciata e per il gramo tenore d'esistenza che fu proprio della tradizione ancestrale per cui la gente ha vissuto fino a qualche anno fa di patate e di castagne. Son queste osservazioni che rimangono valide per i valligiani della provata Maira che, dopo le alluvioni, ancora di più conducono vita dura in confronto alle altre valli che possono dirsi privilegiate.

E' un peccato che la valle Maira, che confina con la Francia, non abbia un valico che conduca nel paese amico. La strada carrozzabile finisce là dove dovrebbe cominciare; là dove il paesaggio si schiude come per incanto sotto i nostri occhi, meraviglioso e solenne, con le montagne di marmo rosa, di marmo verde, di marmo nero; ecco l'ultima chiesa, ecco l'ultima casa; la chiesa, al pari di tante e tante altre che abbiamo visitate nelle valli di Cuneo, è una « piccola cattedrale » tanto è bella e costruita con impegno; « i suoi affreschi — ci informa una donnetta che sta lavando i panni alla fontana — sono stati dipinti al latte, all'uovo e al miele »: sono di eccellente fattura e si direbbe che i pittori sacri venuti a lavorare nella valle Maira, abbiano voluto gareggiare, decorando le chiese, al fiume.

L'ultima casa del più alto villaggio ha il lungo balcone e le finestre ornati di gerani come se da un momento all'altro dovesse passare di lì il principe ereditario o tutta la famiglia reale. « Chi la abita? », chiedo a una vecchietta vestita di nero che sta alla soglia. « Io, — mi risponde — e le mie figlie.» Una delle sue figlie esce in questo momento dal fienile, tenendo per le redini un muletto; è una bella e distinta ragazza dal sorriso luminoso, dai lineamenti armoniosi, dallo sguardo mite; sorridendo, mostra con piacere i suoi denti perfetti e bianchi. La casa, costruita sopra la cascata, è un nido d'aquila, che si affaccia sulla valle. Le altre tre sorelle, le immagino altrettanto gentili. « E dove sono? » domando. « Tutte a tagliare il fieno », — mi risponde la mamma; ed io: « A quest'ora? » Guardo l'orologio: « Sono le sette e mezzo, è l'ora di cenare! » « E lei? — chiedo alla ragazza che, salita sul carro, sprona il muletto, — dove va così tardi? » « A caricare — mi fa — e rimane un altro viaggio prima della notte. » « La mattina ci alziamo alle tre — continua la vecchia — col sole, e prima del sole, tante volte. Mio marito, un po' più di cinquant'anni, è morto lavorando; non siamo noi soli a faticar tanto nella valle ».

E infatti, nella valle Magra, più che nelle altre valli, le opere e i giorni nella loro eccezionale bellezza si distinguono per il colore predominante del lutto.

Antonio Aniante

(*Da « Il Tempo » del* 17-8 59)

RIFORMA DEGLI ISPETTORATI AGRARI

E' in corso di esame presso il Ministero della Agricoltura il progetto di riforma degli Ispettorati Agrari Provinciali che, annunziato nel suo discorso al Senato, dal Ministro Rumor dovrebbe essere quanto prima applicato per tradurre in atto la direttiva di una più diretta e capillare assistenza tecnica alle aziende agricole, specialmente a quelle piccole, e garantire uno sviluppo di quella organizzazione economica dei produttori senza la quale ogni sforzo per il progresso tecnico delle aziende e delle colture verrebbe ad essere annullato dal disordine dell'offerta e dalla prepotenza della speculazione.

Il progetto sarebbe fondato sulla specializzazione degli Ispettorati per singoli rami o settori produttivi, in modo da articolare l'organizzazione provinciale del Ministero sulla base delle effettive esigenze delle coltivazioni e sulla conoscenza perfetta della materia, escludendo le generalizzazioni e promuovendo la preparazione dei tecnici.

Sezione staccate dagli Ispettorati, verrebbero istituite per « zone omogenee » sì da consentire l'estensione in capillarità dell'opera di assistenza alle imprese agricole e in particolare agli imprenditori contadini. Si eviterebbe, così, non solo il lamentato isolamento tecnico delle imprese, la cui attività è oggi sostanzialmente priva di un'assistenza, se non sporadica ed episodica, ma la burocratizzazione dell'assistenza, decentrandola nelle zone, a simiglianza di quanto già fanno, con visibili successi, le Confederazioni per l'assistenza sindacale dei produttori.

Altra innovazione nella organizzazione degli Ispettorati e nella loro strumentazione, sarebbe costituita dall'istituzione di sezioni per lo sviluppo della organizzazione cooperativistica e per l'assistenza delle attività di mercato.

Il sistema delle aste pubbliche risolverebbe la crisi delle patate

Un interessante progetto dell'Ispettorato dell'agricoltura di Trento per riunire in consorzio tutte le cooperative di produttori della zona

Mentre segnaliamo la proposta, meritevole d'attenzione per i benefici riflessi che potrà avere per i produttori di patate del Trentino, rileviamo la posizione di favore in cui tali produttori già si trovano per l'esistenza di numerosi consorzi. Al contrario non possiamo sottacere la posizione di difficoltà di altre regioni montane nelle quali non esistono affatto organizzazioni di produttori, oppure per scarso spirito associativo sono venute meno le iniziative promosse in tal senso dalle Camere di Commercio o da altri Enti. Superfluo aggiungere che senza organizzazione non si possono difendere e conquistare i mercati e che una differenzazione accentuata di orgaanizzazione tra regione e regione non può che tornare a svantaggio della regolarità tanto della produzione come del mercato, con danno maggiore per i produttori isolati.

La crisi insorta nella decorsa compagna per l'impossibilità di collocare l'abbondante produzione di patate e le previsioni poco soddisfacenti che questo prodotto offre anche per la campagna in corso hanno indotto le autorità locali a prendere dei provvedimenti e ad impostare un programma onde evitare il ripetersi di una situazione pesante per i produttori trentini.

Il compito è stato assegnato all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale ha predisposto in primo luogo una serie di riunioni di tutti i produttori per renderli edotti del programma che esso intende impostare e per convincerli che soltanto con una più stretta collaborazione tra gli agricoltori si potrà risolvere un problema così vitale.

Attualmente esistono una quarantina di consorzi di produttori di patate da semina che raggruppano i produttori della Val di Non, del Lomaso, delle Giudicarie, della Valle del Sarca, della Valsugana, della Valle di Fiemme e della stessa Val d'Adige. Essi operano però indipendentemente l'uno dall'altro, mentre le esigenze di mercato richiedono un indirizzo unico per il collocamento sia delle patate da seme che di quelle da pasto.

Di fronte a tali esigenze l'Ispettorato provinciale all'agricoltura ha predisposto un interessante progetto di vendita attraverso aste pubbliche che costituirebbe una novità per il mercato italiano delle patate.

Il progetto prevede innanzi tutto il censimento annuale della produzione, lo studio dei mercati, l'indicazione dei prezzi, propaganda e contatti diretti con gli operatori interessati a questo genere di prodotti.

L'attività, sempre secondo la proposta dell'Ispettorato, dovrebbe essere coordinata dal locale Consorzio delle cooperative produttori agricoli, il quale, accentrando i vari consorzi delle vallate, dovrebbe indire periodicamente delle aste presso la Sala Contrattazioni già funzionante egregiamente da anni presso la locale Camera di Commercio.

Effettuate le stime qualitative e quantitative della produzione complessiva del Trentino si formerebbero subito i costi di produzione, sulla base dei quali dovrebbero svolgersi le aste. I singoli consorzi delle vallate assumerebbero gli impegni di conferimento e di consegna su ordine trasmettendoli al Consorzio delle cooperative, che a sua volta dovrà predisporre la distinta per tipi di merce ed in base alle caratteristiche previste dal « Regolamento d'arbitraggio del commercio internazionale delle patate ».

Il Comitato provinciale ortofrutticolo fisserà in seguito i prezzi base, disponendo i blocchi di prodotto da presentare alle aste dal 15 ottobre in poi. Queste verranno svolte dal Consorzio delle cooperative, il quale ordinerà le consegne sulla scorta dei termini contrattuali ed esigerà altresì gli incassi da ripartirsi ratealmente ai consorzi delle vallate. A fine aprile, o anche più tardi se le vendite non fossero esaurite, si chiuderanno i conti e si farà il saldo in base al totale dei ricavi, e in una seduta dei rappresentanti dei produttori, verrà svolta una relazione sull'esito della campagna.

L'Ispettorato ha fatto divulgare tra tutti i produttori il proprio progetto ed ora, attraverso singole riunioni, cercherà di ottenerne l'adesione e, quindi, la realizzazione.

Il progetto merita il più ampio appoggio, in quanto costituisce un valido mezzo per assicurare nel migliore dei modi il collocamento della massa di patate che ogni anno il Trentino pone a disposizione dei mercati, ma che appunto, per mancanza di un'efficiente organizzazione, non riesce a reperire nel modo auspicato.

Tutela delle zone montane

Ci informano che a seguito del sempre maggiore interesse suscitato dai problemi della montagna, la Commissione per la Protezione della Natura del Consiglio delle Ricerche costituirà un apposito organismo denominato « Pro Natura Italica ». La base sulla quale poggia l'azione da esplicare in tale campo è costituita da un'area sviluppantesi su oltre 14 milioni di ettari, riguardante 3.802 Comuni classificati montani che accoglie il 20 per cento circa della popolazione italiana.

(continua dalla pagina 2)

Sulla finanza locale

cessano di avere applicafiione:

a) le imposte sulle vetture, sui domestici e sui pianoforti;

b) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

Art. 22 — Alle scadenze fissate per il pagamento delle quote spettanti ai Comuni ed alle Provincie sul provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato da decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nonché sui tre quinti del provento dell'addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e successive modificazioni, il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare acconti provvisori, entro il limite di due terzi delle quote medesime, salvo conguaglio a liquidazione definitiva. Per i pagamenti totali o parziali delle quote di cui al precedente comma, si provvede con ordini di accreditamento, qualunque ne sia l'importo, anche in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 23 — Il primo comma dell'articolo 260 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La tassa è commisurata alla superficie dei locali serviti e dell'uso cui i medesimi vengono destinati. Per i locali ad uso di abitazione la tassa può essere commisurata alla superficie dei locali e al tipo economico dell'abitazione ».

Art. 24 — I Comuni e le Provincie, che nel 1959 hanno applicato le sovrimposte sul reddito dei terreni e le addizionali sui redditi con aliquote inferiori a quelle massime previste dagli articoli 13 e 14 della presente legge, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1° gennaio 1960, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purché applichino dei terreni e per l'addizionale per le sovrimposte sul reddito sui redditi agrari, le aliquote i natto nel 1959.

Art. 25 — I Comuni e le Provincie che per l'esercizio 1959 sono autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte, sovrimposte e addizionali in misura superiore al limite massimo fissato, con inizio dal 1° gennaio 1960, dalla presente legge, nel caso di accertate necessità e nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a mantenere tali eccedenze anche dopo la data predetta, riducendo l'eccedenza almeno di un decimo ogni anno.

Art. 26 — Le disposizioni della legge 12 febbraio 1958 n. 30, per il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1957 e 1958 sono prorogate per il triennio 1959-1961, con le modalità ivi previste per l'esercizio 1958.

Con inizio dall'esercizio 1960, l'applicazione di eccedenze alle aliquote massime sulle sovrimposte fondiarie, agi effetti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della precitata legge, deve essere in misura non inferiore a lire 15 e lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile, rispettivamente, per i Comuni e per le Provincie, sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui terreni, e lire 10 per ogni 100 lire sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole determinanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, numero 991, o dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, le eccedenze di cui al comma precedente devono essere applicate in misura non inferiore alla mtà di quelle stabilite dal precitato comma per gli altri Comuni.

Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti finanziari all'uopo designati, sono autorizzati ad accettare a garanzia dei mutui concessi ai Comuni ed alle Provincie, ai sensi ed agli effetti del presente articolo, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, e arti e professioni e sull'addizionale provinciale alla detta imposta.

Art. 27 — I Comuni e le Provincie sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazione dei rispettivi Consigli.

A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito.

Il termine per gli adempimenti di cui al 1° comma, è di un triennio per le Provincie ed i Comuni capoluogo di provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dalla entrata in vigore della presente legge. Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine è di mesi sei dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 28 — Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in lire 19.000 milioni per l'esercizio 1959-60, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.

Art. 29 — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

Miglioramenti Fondiari

Sono state diramate da parte del Ministero ampie istruzioni agli Ispettorati Agrari per la rapida utilizzazione dei fondi del Prestito nazionale devoluti al finanziamento delle opere di miglioramento fondiario.

Tali fondi dovranno essere utilizzati nel corso del corrente esercizio finanziario e per tale motivo le istruzioni ministeriali invitano gli Ispettorati Agrari ad accelerare al massimo le procedure istruttorie di caràttere tecnico, onde esaurirle nei prossimi cinque mesi. Ciò permetterà agli agricoltori di dare pronto inizio ai lavori ed agli uffici di dedicare il secondo periodo di attività prevalentemente ad adempimenti di carattere amministrativo.

NOTIZIARIO AMMINISTRATIVO

La Legge sull'approvazione dei progetti per opere igieniche

La Gazzetta Ufficiale n. 191, del 10 agosto scorso, ha pubblicato la legge 30 luglio 1959, n. 595, contenente " norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche ".

Riportiamo qui di seguito il testo della legge:

Art. 1. — I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

a) dal Ministro per la sanità, di concerto col Ministro per i lavori pubblici; se l'intera opera è di importo superiore a lire 200 milioni;

b) dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, di concerto con il provveditorato alle opere pubbliche se la intera opera è di importo non superiore a lire 200 milioni.

Sui progetti delle opere indicate dal precedente comma devono esprimere parere:

a) l'ingegnere capo del Genio civile se la spesa totale non supera lire 30 milioni;

b) il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa tra lire 30 milioni e lire 200 milioni;

c) il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a lire 200 milioni.

Art. 2. — I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

a) dal Ministero per i lavori pubblici, di concerto con il Ministero della sanità se l'intera opera è di importo superiore a lire 200 milioni;

b) dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 200 milioni.

Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

a) l'ingegnere capo del Genio civile e il medico provinciale se la spesa totale non supera lire 30milioni;

b) il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità, se la spesa totale è compresa tra lire 30milioni e lire 200 milioni;

c) il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore di sanità se la spesa totale è superiore a lire 200 milioni;

Art. 3. — L'approvazione dei progetti a norma dei precedenti articoli implica la dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza delle relative opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche.

Sui miglioramenti economici al personale degli Enti Locali

Il Ministero dell'Interno con apposita circolare ha richiamato le amministrazioni locali su quanto disposto dalla legge 27 maggio 1959 n. 324 in merito alla concessione di miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza e sull'art. 16 di detta legge che dispone che gli Enti locali possono, subordinariamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1-3-4 della legge stessa nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945 n. 722. Gli Enti locali possono, con le modalità e condizioni stabilite dal primo comma dell'art. 16 estendere altresì i miglioramenti di cui agli art. 2 e 5, ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci.

L'art. 14 del decreto legge 21 novembre 1945 n. 722, come è noto, prevedeva, il rispetto alle provincie, ai comuni, ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la facoltà di contenere, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie ed alle peculari situazioni locali, la concessione dei miglioramenti in misura inferiore a quella prevista dal decreto legislativo medesimo, particolarmente quando il personale avesse altri cespiti derivanti da lavoro o fosse tenuto a prestazioni che ne assorbirebbero solo parzialmente l'attività.

La circolare, dopo aver riportato l'ordine del giorno approvato dal Senato circa il finanziamento della spesa conseguente alla estinsione della legge n. 324, conclude affermando che la valutazione della effettiva esistenza delle possibilità finanziarie degli Enti lovali dovrà essere effettuata, dagli enti stessi e dagli organi di tutela, con la necessaria oculatezza, tenendo tuttavia presente che i miglioramenti economici hanno la finalità di fronteggiare l'aumento del costo della vita, e che pertanto, le variazioni di bilancio eventualmente necessarie ad assicurare i mezzi occorrenti, dovranno essere esaminate con ogni attenzione, per non deludere le aspettative del personale, sopratutto per quanto riguarda la estensione degli aumenti delle quote di aggiunta di famiglia. Qualora poi ragioni di bilancio o considerazioni di convenienza imponessero delle riduzioni nella misura sui benefici sarebbe opportuno che essi venissero fatti sulla indennità integrativa, piuttosto che su dette quote di aggiunte di famiglia.

Abolita l'imposta di consumo sulla Margarina

Il Ministero delle Finanze ha richiamato i Comuni sulla portata della legge n. 450 dell'11 giugno 1959, concernente l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina, in base alla quale tale prodotto non potrà più formare oggetto d'imposizione agli effetti delle imposte comunali di consumo. Infatti per effetto dell'istituzione dell'imposta erariale di fabbricazione e di consumo, la margarina viene ad essere sottratta dalla sfera di imposizione comunale al pari dell'olio di semi, della birra, del caffè e dei suoi surrogati, dello zucchero e di altri generi per i quali non sussista un'esplicita deroga legislativa al divieto di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 223 del 1945, come avviene per le bevande alcoliche, l'energia elettrica, il gas. Con decorrenza 22 luglio 1959 non è quindi riscuotibile la imposta sulla margarina e cessano pertanto anche le convenzioni di abbonamento stipulate per la riscossione di detta imposta di consumo, per cui dovrà procedersi, salvo pagamento delle quote dei canoni dovute, alla restituzione delle cauzioni. Se trattasi di convenzioni stipulate comulativamente anche per altri generi, dovrà procedersi alla modificazione del canone globale, detraendo dallo stesso la parte del canone afferente alla margarina; nel caso di abbonamento riguardante generi diversi, deve risultare indicato separatamente l'importo del canone stabilito o concordato per ciascun genere.

Cessione di proprietà di alloggi popolari ed economici

A chiarire l'esatta portata dell'art. 21 del D.P.R. del 17 gennaio 1959 n. 2 recante norme relative alla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, il Ministero dell'Interno ha richiamato l'attenzione delle amministrazioni comunali e provinciali sulla opportunità che i programmi costruttivi di nuovi alloggi popolari da attuarsi con il ricavato delle alienazioni degli immobili in questione, siano immediatamente comunicati al Ministero dei LL. PP., allo scopo di porre quest'ultimo nelle condizioni di esercitare il necessario coordinamento e l'opportuno aggiornamento della situazione edilizia nell'intero territorio nazionale.

Progetto per 10 miliardi della cassa del Mezzogiorno

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nella seduta del 9 settembre 1959 ha approvato progetti di viabilità, turistica, ferroviaria e di bonifica, bonifiche bacini montani, acquedotti, asili infantili, contributi industriali e progetti in amplificazione della legge speciale per la Calabria e della legge speciale di Napoli per un importo complessivo di oltre 10 miliardi.

Gli stanziamenti risultano così suddivisi per settori di intervento: viabilità ordinaria, turistica, ferroviaria e di bonifica lire 1 miliardo 694 milioni 777 mila; bonifiche, bacini montani lire 3 miliardi 131 milioni 28 mila; acquedotti lire 3 miliardi 628 milioni 83 mila; asili infanfantili 124 milioni 537 mila; contributi industriali 26 milioni 470 mila; legge speciale Napoli 50 milioni 851 mila; legge speciale Calabria 1 miliardo 88 milioni 949 mila.

Inoltre sono stati concessi contributi in favore dell'artigianato per lire 138 milioni 749 mila 695, su una spesa di lire 557 milioni 749 mila 695. Sono stati concessi anche contributi in favore della pesca per lire 322 milioni 989 mila 568, su una spesa di lire 859 milioni 446 mila 815.

Nota economica
Il montanaro al mercato

I mercati dei prodotti agricoli, superato il periodo di calma che di solito segna il mese di agosto, hanno manifestato nella prima quindicina di settembre una confortante ripresa di attività con prezzi tendenzialmente in aumento.

Nel settore dei cereali si è registrato infatti un graduale miglioramento per quasi tutti i prodotti. Il frumento, con la conferma di 85 milioni di quintali — all'incirca quanti occorrono per coprire il fabbisogno interno — e con il quasi completo smaltimento delle scorte statali, nonchè con l'apertura degli ammassi volontari operata dalla Federazione dei consorzi agrari, ha superato il periodo depressivo registrato alla saldatura assumendo un tono sempre migliore di prezzi.

I grani teneri vengono oggi venduti da 6.000 a 6.400 ed anche 6.800 lire il quintale, secondo il valore merceologico.

Circa il granoturco, le previsioni sul raccolto sono molto favorevoli, ma l'andamento stagionale, piovoso e relativamente freddo, ne ritarda la maturazione.

Di conseguenza, date le limitate rimanenze del vecchio raccolto, l'offerta è ristretta per cui i prezzi sono tendenzialmente in aumento.

Anche gli altri cereali, segale ed orzo, presentano prezzi sostenuti, dato che il nuovo prodotto non è stato abbondante ed inoltre affluisce lentamente sui mercati.

Il comparto dei prodotti ortofrutticoli è dominato da abbondanti disponibilità, sia di ortaggi di stagione e sia di frutta fresca, pesche in particolar modo, la cui produzione risulterà questo anno nettamente superiore a quella dell'anno scorso.

In contrapposto, la produzione delle mele non si presenta soddisfacente, non solo da noi, ma anche nei Paesi del Centro Europa — Germania in particolare — per cui sono da precedere buoni realizzi. Sono state messe in commercio le prime partite di « deliziose » pagate alla produzione da 50-70 e piú lire il chilo.

Per la frutta secca, il raccolto è normale ed i prezzi si mantengono stazionari, su livelli medi; migliore comunque, la posizione delle nocciole, richieste in sempre maggiore misura, dall'industria dolciaria.

Il mercato del vino è in significativo mutamento di tendenza; più attive le richieste, maggiore resistenza dei produttori a vendere e prezzi in aumento, specie del prodotto serbevole.

Le cause di ciò risiedono nelle non favorevoli prospettive della vendemmia in corso, da cui risulterà una produzione di vino inferiore dal 10 al 15% a quella dell'anno scorso e di qualità, per alcune zone, non del tutto soddisfacente per gradazione alcoolica, nonchè dai provvedimenti di difesa economica approntati dagli Organi competenti che si concretano nelle agevolazioni fiscali di vini del vecchio raccolto avviati alla distillazione e ai contributi sugli interessi delle anticipazioni corrisposte dagli enti gestori degli Organismi cooperativi per le uve lavorate collettivamente.

Nel settore di prodotti zootecnici, per il quale è noto l'interesse di una sua espansione produttiva anche al fine di sottrarre il Paese dalle gravose importazioni dall'estero, il mercato ha registrato un generale sensibile miglioramento in quasi tutti i comparti. Primo fra tutti il bestiame bovino da macello, che, dopo una breve parentesi di relativa flessività, ha manifestato una vivace ripresa.

Le quotazioni sia per le categorie adulte che per il vitellame, sono aumentate mediamente di 10-20 lire il chilo peso vivo e, considerata la tendenza ascensionale della richiesta, nonchè la possibilità che a lo allevatore di graduare le vendite, disponendo le aziende di larghe disponibilità foraggere, si possono formulare favorevoli previsioni anche per i mesi futuri.

Per i suini, gli affari pur essendosi ravvivati, sono ancora scarsi, ma anche per questo settore non si temono disagi di mercato, dato che con l'avvicinarsi della stagione fresca il consumo si espande, concorre altresì in senso favorevole la rivalutazione in atto dei grassi animali.

Nel comparto caseario, infatti, sempre in buona vista il burro, che registra progressivi aumenti di prezzo in dipendenza di analogo andamento sui mercati del Nord-Europa dove la produzione è risultata scarsa per effetto della siccità estiva. *Anche i formaggi a pasta molle* sono apparsi nella scorsa settimana meglio difesi; il grana ha mantenuto la solita posizine sostenuta, sia per la nuova che per la vecchia produzione.

Sensibile risveglio hanno manifestato le lane sui mercati di origine all'apertura delle nuove aste; il fatto non ha ancora avuto sul nostro mercato concreta ripercussione, ma è da prevedere che se la tendenza si consoliderà, anche le nostre lane potranno essere meglio apprezzate.

Prezzo delle uova fresche in netto aumento; stazionario il pollame da carne.

La già accennata *buona produzione di foraggio dell'annata*, ha messo quasi tutte le aziende in condizioni di abbondante disponifieni è del tutto calmo con bilità, per cui il mercato dei prezzi riflessivi. In leggero aumento i prezzi dei cereali per uso zootecnico nonchè dei panelli e delle farine di estrazione.

Fra i prodotti forestali si è notata, in contrapposto al favorevole andamento dei prodotti agricoli, una rallentata attività. Nel Bellunese infatti i mercati del legname da opera si sono svolti con molta calma e con prezzi riflessivi, ad eccezione che nel Cadore, dove un certo maggiore interesse si è rivolto per i tronchi di abete in tavola. In Toscana e in Piemonte, l'andamento è stato pressochè normale senza apprezzabili variazioni di prezzi.

Fra i prodotti di normale acquisto degli agricoltori, assume particolare rilievo la riduzione dei prezzi dei concimi minerali fosfatici, e dei concimi complessi decisa in sede di Comitato interministeriale dei prezzi e che condurrà ad apprezzabili diminuzioni dei costi di produzione, specie delle colture cerealicole che più delle altre richiedono, nei nostri terreni, tale tipo di fertilizzazione.

I PREZZI DI MERCATO

CEREALI E LEGUMI SECCHI, in lire per quintale:	
Alessandria: frumento tenero mercantile	6.000- 6.200
Milano: frumento tenero fine	6.600- 6.800
Modena: granoturco buono mercantile	4.600- 4.700
Cuneo: segale nazionale	5.000- 5.200
Firenze: avena Maremma	4.900- 5.000
orzo vestito	4.300- 4.400
fagioli bianchi comuni	11.500-12.500
Foggia: fave da foraggio	4.500- 4.700
PATATE ED ORTAGGI	
Belluno: patate comuni	2.500-2.600
Cuneo: patate comuni	1.500-1.800
Bari: patate comuni	1.700-2.000
BESTIAME DA MACELLO, in lire per quintale peso vivo:	
Belluno: Buoi di prima qualità	30.500-31.500
Vacche di scarto	21.500-22.000
Vitelloni	32.000-35.000
Vitelli da latte	55.000-58.000
Suini grassi oltre 100 Kg.	31.000-33.000
BURRO E FORAGGI, in lire per Kg.:	
Verona: burro di pura panna	770-790
provolone stagionato 3 mesi	510-550
Vicenza: Asiago estivo	630-670
Asiago invernale	650-700
PRODOTTI DELL'ALLEVAMENTO OVINO (Aquila):	
Lana sucida Abruzzo, il Kg.	400-420
Formaggio pecorina stagionato	700-780
Pecore da macello, p.v.	180-200
Pecore da vita, a capo	9.000-12.000
VINO, in lire per ettolitro:	
Sondrio: tipico pregiato di Valtellina	13.000-14.000
comune di Caltellina 11°	10.000-11.000
Asti: Barbera	7.800-8.800
LEGNAME (Belluno):	
Legna da ardere stagionata, al quintale:	
Essenza forte	1.000-1.100
Essenza dolce	800-850
Legname da lavoro, al metro cubo:	
Tonante di abete	34.000-36.000
Tonante di larice	33.500-34.000
Tronchi di abete	22.000-23.000
Tronchi di larice	20.250-22.200
Piante in piedi di larice	17.000-17.500
Noce in tronchi al quintale	2.500

IMPIANTO IDROELETTRICO A SARSINA E SORBANO

Il giorno 14 settembre, alla presenza del Dr. Prof. Luigi Ing. Alberto Maria Camaiti Direttore Generale della Bonifica Montana e delle Foreste, nonchè di personalità della Provincia e della Regione, avrà luogo in Sarsina l'inaugurazione dell'impianto di produzione e distrizuzione di energia elettrica costruito per usi agricoli dai Comuni Montani di Sarsina e Sorbano per una spesa di L. 35 milioni, a cui si è fatto fronte col concorso dello Stato, dei due Comuni e degli utenti interessati.

L'opera, che porta il conforto ed il beneficio della energia elettrica a circa 200 aziende agricole in zone montane sparse produce la sua energia mediante una centrale costruita in località «Alberello» del Comune di Verghereto e si sviluppa sulla rete di Km. 54 700 metri di linea, di cui Km. 16,800 ad alta tensione con ben 15 cabine di trasformazione da 1000 e da 220 colts disseminate fin nel piú lontano retroterra montano della zona. La gestione ed il funzionamento del servizio sono affidati ad un Consorzio, già regolarmente costituito con decreto Prefettizio, fra i Comuni di Sarsina e Sorbano.

DIRETTORE
GIOVANNI GIRAUDO
REDATTORE CAPO RESPONSABILE
ARRIGO PECCHIOLI
Autorizzazione Tribunale di Roma N. 6096
Tip. Italstampa, largo Nazareno, 24
Roma - Tel. 684.766

S. I. L. V. A. M.

Società Incremento Lavori Valorizzazione Agro Montani

S. r. l.

Redazione di piani economici di proprietà silvo pastorali, di progetti di taglio e stime forestali, di piani generali di bonifica montana per conto di Comuni, Consorzi, altri Enti e privati. Sconti ai Comuni ed Enti associati all' U. N. C. E. M.

ROMA - Viale delle Medaglie d'Oro, 169 - Telef. 342.905

(Sede provvisoria)